



Comune di Vimodrone

(Provincia di Milano)

c.a.p. 20090

Cod. Fisc. 07430220157

Partita Iva 00858950967

ORIGINALE

Registro Interno n. 14

Registro Generale n. 118

**DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
CONTRATTI E AFFARI LEGALI**

Assunta nel giorno 14-03-2011

**OGGETTO: FORMALIZZAZIONE INCARICO IN FAVORE DELL'AVV. MATTIONI
PER LA RESISTENZA IN GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE DI
MONZA A SEGUITO DI RICORSO PROMOSSO DAL N.T.**

In data 15 luglio 2010 è pervenuto al protocollo del Comune e acquisito al n. 13561 un ricorso giurisdizionale promosso dal sig. N. T. avverso vari soggetti, tra cui il Comune di Vimodrone, con cui viene chiesto al Tribunale di Monza, sezione lavoro, l'accertamento dell'inesistenza/nullità del licenziamento subito nonché la condanna al pagamento delle differenze retributive e contributive, indennità legali e contrattuali non corrisposte, nei confronti, in primis, della società C.G.R. Costruzioni s.r.l. datrice di lavoro, e in solido, ai sensi dell'articolo 1676 c.c. e dell'art. 29 comma 2 del D.lgs. n. 276/2003, nei confronti di altri soggetti, in qualità di committenti della società C.G.R. Costruzioni s.r.l., tra cui il Comune di Vimodrone.

Il ricorrente fonda la responsabilità solidale del Comune di Vimodrone sul fatto che la società C.G.R. Costruzioni s.r.l. avrebbe eseguito dei lavori nel cantiere di Vimodrone in via Fiume 18 d/e. commissionati dal Comune di Vimodrone.

I lavori cui si riferisce il ricorrente riguardano l'appalto avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo edificio case comunali in via Fiume 18 d/e, affidato, a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica, al Consorzio Cooperative Virgilio. L'appalto è stato regolamentato dal contratto d'appalto rep. n. 1941 del 14/09/2005 in cui viene indicato che il Consorzio Cooperative Virgilio, per l'esecuzione dei suddetti lavori, si è avvalso della sua consorziata CO.MI.TEK (Consorzio Società Cooperativa) s.c.a.r.l la quale, a sua volta, ha dichiarato di utilizzare un proprio socio, la società Essebiemme Costruzioni s.r.l.

In questi mesi, dal ricevimento del ricorso ad oggi, si è effettuata una attività preliminare e istruttoria volta a verificare le pretese del ricorrente e la conseguente possibilità di una conclusione anticipata del contenzioso nei confronti del Comune, senza necessità di una costituzione dello stesso in giudizio.

Parallelamente, però, in attesa di verificare il buon esito di questa attività istruttoria e preliminare, si è deciso di assumere, cautelativamente, con determinazione n. 770 del 31/12/2010 un impegno di spesa presuntivo, n. 771/10 al cap. 124. /02 del Bilancio 2010, necessario per la costituzione in giudizio del Comune, qualora l'esito di detta attività istruttoria e preliminare portasse a ritenere la necessità di un radicamento del contenzioso.

Le risultanze di questa attività preliminare e istruttoria hanno portato a ritenere la necessità di una costituzione in giudizio del Comune e ciò in quanto:

- da una analisi effettuata con il Settore Tecnico si rileva come il Comune non abbia mai avuto rapporti negoziali formalizzati con la società C.G.R. s.r.l. Il Settore Tecnico, con nota del 07/03/2011 prot. n. 4331, ha evidenziato come a favore della società C.G.R. Costruzioni s.r.l. non sia stato autorizzato alcun subappalto, essendo stati autorizzati nel corso dei lavori solo due subappalti, uno alla società SER.TEC s.r.l. e l'altro alla società Shining.
- Si è evidenziata questa circostanza all'Avvocato di controparte, chiedendo uno stralcio della pozione del Comune all'interno del ricorso, prima dell'udienza.
- L'Avvocato di controparte non ha accettato questa richiesta, ritenendo di avere delle "prove" che il sig. N.T. abbia lavorato presso il cantiere di Vimodrone.
- A fronte di ciò, si ritiene opportuno che il Comune si costituisca davanti al Tribunale di Monza sezione lavoro, per resistere alle pretese avanzate dal ricorrente, mettendo in luce le ragioni di fatto e di diritto volte a destituire di fondamento la presunta responsabilità solidale del Comune su cui il ricorrente fonda la chiamata in causa del Comune di Vimodrone, scongiurando il rischio che una mancata costituzione in giudizio del Comune possa consentire alla parte avversaria di poter far valere solo le proprie ragioni, favorendo una ricostruzione parziale dell'intero procedimento.

La Giunta Comunale nella seduta del 09/03/2011 con atto n. 41 ha approvato la costituzione in giudizio del Comune innanzi al Tribunale di Monza sezione lavoro per resistere alle pretese avanzate dal Sig. N.T. ed evitare una condanna del Comune, con la finalità di mettere in luce le ragioni sostanziali del Comune, scongiurando il rischio che una mancata costituzione in giudizio del Comune possa consentire alla parte avversaria di poter far valere solo le proprie ragioni, favorendo una ricostruzione parziale dell'intero procedimento.

Si è individuato quale Avvocato cui conferire l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune, l'Avvocato Roberto Mattioni, dello studio legale CHERCHI – MATTIONI con sede in Vimodrone via Via Sant'Anna 39 21.

Tale scelta si basa sul fatto che, vista la specificità del ricorso afferente alla materia giuslavoristica, l'Avvocato più specializzato in questa materia, tra quelli conosciuti dal Comune, sia proprio l'Avv. Roberto Mattioni, Avvocato esperto nella materia specifica del dritto del lavoro, conosciuto da questa Amministrazione per aver collaborato proficuamente in altri precedenti procedimenti. Inoltre il suddetto Avvocato è l'unico professionista specializzato nella materia giuslavoristica, avente uno studio legale in Vimodrone, e quindi rientrante nella competenza del Tribunale di Monza, Tribunale adito dal ricorrente: ciò comporta che, individuando il suddetto Avvocato, non ci sia bisogno di eleggere anche un Avvocato domiciliatario, con conseguente risparmio di spesa.

Su richiesta del Settore Contratti e Affari legali formalizzata con nota del 07/03/2011 prot. n. 4408°, l'Avvocato Mattioni ha quantificato il costo della sua attività di difesa fino alla decisione finale, contenuta nella nota acquisita al protocollo del Comune in data 09/03/2011 prot. n. 4515 ammontante ad euro 3.100,00 compresi oneri accessori (4% c.p.a., IVA 20% a dedursi ritenuta d'acconto) e spese presunte, di cui come primo fondo spese euro 1.248,00, compresi oneri accessori (4% c.p.a., IVA 20% a dedursi ritenuta d'acconto) e spese presunte, dando atto che detta quantificazione ha carattere indicativo e approssimativo, essendo *ex ante* impossibile prevedere un puntuale e preciso importo complessivo delle spese di difesa, dipendendo queste da fattori in gran parte estranei alla disponibilità della parte resistente (quali

a titolo esemplificativo, la durata del processo, il numero di udienze superiori all'ordinario numero di 2 e 3, la necessità di redazione di ulteriori memorie di replica e/o difensive rispetto a quella di costituzione.)

Si reputa che nei confronti dell'Avv. Mattioni e dello studio Legale Cerchi – Mattioni non sussistano le condizioni ostative la stipula di un contratto pubblico risultanti dal Casellario dell'Autorità dei contratti pubblici.

Si ritiene quindi di procedere ad assumere il presente atto, onde formalizzare il conferimento dell'incarico all'Avvocato Roberto Mattioni di rappresentare e difendere il Comune nell'ambito della costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Monza sezione Lavoro adito su ricorso del Sig. N.T. e perfezionare l'obbligazione giuridica assunta con l'Avvocato per l'espletamento dell'incarico di difesa de quo, dando atto che:

- Come evidenziato dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 37/2008, l'incarico di rappresentanza e patrocinio giudiziale viene ricompreso nell'ambito degli appalti di servizi di cui all'allegato 2B del D. Lgs. n. 163/2006 e quindi costituisce, ai sensi dell'articolo 20 del suddetto decreto, uno dei contratti d'appalto di servizi cosiddetti "esclusi" assoggettato alle sole norme del codice dei contratti pubblici, richiamate dal predetto articolo 20;
- Detto servizio, per tipologia ed importo, rientra tra quelli per i quali sia possibile attivare una procedura in economia secondo il regolamento comunale vigente per le spese in economia. Nella fattispecie concreta ricorre il presupposto previsto nel suddetto regolamento per conferire direttamente l'incarico, quale l'entità dell'importo.
- detto incarico non rientra nelle limitazioni ai conferimenti di incarichi di consulenze esterne (previsti dal legislatore cfr. art. 1 comma 42 della Legge n. 311/2004, successivamente innovato con la legge n. 266/2005 e da ultimo, gli artt. 27, 32 e 34 del D.L. n. 223/20069, e da orientamenti giurisprudenziali, per tutte "le linee guida per l'attuazione dell'articolo 1 comma 173 della legge n. 266 del 2005 nei confronti delle Regioni e degli enti locali" approvate con deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 4/AUT/2006 del 17/02/2006) atteso che trattasi di un incarico previsto per legge, non avendo al proprio interno il Comune istituito l'Avvocatura, e nemmeno, rientra nella tipologia di atti di cui al comma 173 della legge n. 266/2005, da dover inviare alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- detto incarico, afferente ad un procedimento giudiziario, non soggiace ai limiti ed alla regolamentazione degli incarichi di collaborazione autonoma di cui al regolamento comunale vigente in materia;

L'incarico di cui trattasi sarà regolamentato dal contratto di patrocinio redatto in forma di scrittura privata la cui bozza allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, il quale, al fine di rispondere ai requisiti di trasparenza, sarà pubblicato sul sito dell'Ente unitamente alla presente determinazione;

Il presente atto assume anche il valore di determinazione a contrattare ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, atteso che tutti gli elementi ivi richiesti sono tutti illustrati sopra;

Si dà atto che si è in regime di esercizio provvisorio, non essendo ancora stato approvato il bilancio 2011.

VISTO il Testo Unico Enti Locali approvato con il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Determinazione CONTRATTI E AFFARI LEGALI n.14 del 14-03-2011 COMUNE DI VIMODRONE

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n. 831/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto sindacale n. 12 del 30/12/2010 con il quale si è provveduto a nominare i responsabili dei servizi e dei settori per l'anno 2011;

DETERMINA

1. Di conferire all'Avvocato Roberto Mattioni dello studio legale Cherchi – Mattioni con sede in Vimodrone via Sant'Anna 39, l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune nell'ambito della costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Monza sezione Lavoro adito su ricorso del Sig. N.T. eleggendo ivi domicilio, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di dire, eccepire, dedurre tutto quanto riterrà opportuno per la migliore difesa del Comune, dando atto che detto incarico non rientra tra gli incarichi di collaborazione autonoma di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 3 della Legge n. 244/2007, come si evince dal regolamento comunale in materia;
2. Di dare atto che la spesa complessiva di euro 3.100,00 comprensiva di oneri accessori (4% c.p.a., IVA 20% a dedursi ritenuta d'acconto) e spese presunte, di cui come primo fondo spese euro 1.248,00, compresi oneri accessori (4% c.p.a., IVA 20% a dedursi ritenuta d'acconto) e spese presunte, quantificata dall'Avvocato per il suo incarico fino alla decisione finale, trovi copertura in quanto già assunta con determinazione n. 770 del 31/12/2010, nell'impegno n 771/10 al cap. 124. /02 del Bilancio 2010, reputandosi in questa sede di non precedere alla riduzione dell'impegno assunto ma di rinviare ciò ad un successivo atto, allorquando il giudizio si sarà concluso, per poter far fronte ad eventuali attività processuali e difensive aggiuntive, eccedenti l'ordinario svolgimento del processo, non ricomprese nella somma quantificata dall'Avvocato ;
3. Di dare atto che l'incarico di cui al punto 1 sarà regolamentato dal contratto di patrocinio redatto in forma di scrittura privata che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.
4. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria a provvedere alla liquidazione dell' importo dovuto di cui al precedente punto 2 del dispositivo mediante mandato di pagamento in favore dell'Avvocato Roberto Mattioni con studio in via Sant'Anna 39 Vimodrone (MI) alla presentazione delle fatture regolarmente vistate dal Settore Contratti e Affari legali con le modalità di pagamento che verranno ivi indicate, osservando le disposizioni contenute nella Legge 136/2010. A tal fine il numero di CIG da inserire nel bonifico è il seguente : **1446163375.**

IL RESPONSABILE
Gregorini Chiara

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Capitolo 124/02; Impegno 771/10; Importo Euro 3.100,00

Vimodrone, li 14-03-2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PICCO PAOLA

La presente copia è conforma all'originale, valevole solo se prodotto ad organi della pubblica amministrazione.

Vimodrone, li _____

IL RESPONSABILE SERVIZIO SETTORE

Determinazione CONTRATTI E AFFARI LEGALI n.14 del 14-03-2011 COMUNE DI VIMODRONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all'albo pretorio comunale

a partire dal giorno 30-03-2011 per 15 giorni consecutivi.

Vimodrone, li 30-03-2011

L'IMPIEGATO DELEGATO